



REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE TRIPARTITA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 Disposizioni generali	pag. 1
Art. 2 Attribuzioni	pag. 1
Art. 3 Composizione	pag. 1
Art. 4 Nomina e durata in carica	pag. 2
Art. 5 Procedura per la determinazione dei rappresentanti parti sociali	pag. 2
Art. 6 Sottocomitati	pag. 3
Art. 7 Sottocommissioni e Gruppi di Lavoro	pag. 3
Art. 8 Comitato Tecnico	pag. 3
Art. 9 Norme di funzionamento e durata	pag. 4
Art. 10 Partecipazione alle sedute	pag. 4
Art. 11 Convocazione delle sedute	pag. 4
Art. 12 Svolgimento delle sedute	pag. 5
Art. 13 Apertura delle sedute e quorum	pag. 5
Art. 14 Verbale	pag. 5
Art. 15 Gettone di presenza	pag. 6
Art. 16 Norme Finali	pag. 6



PROVINCIA DI CROTONE
SETTORE MERCATO DEL LAVORO
Regolamento della Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del lavoro

Art. 1 Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del Lavoro di seguito denominata "Commissione", nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dall'art. 6 del D Lgs. N. 469/97, della legge n. 68/1999 e dall'art. 8, comma 1 della Legge Regionale n. 5/2001.

Art. 2 Attribuzioni

La Commissione svolge funzioni di concertazione e consultazione con le parti sociali in relazione alle attività ed alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 469/97 e dell'art. 8 della Legge Regionale n. 5/2001, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione nonché in relazione alle attività, funzioni e competenze delle seguenti Commissioni:

- a) Commissione Provinciale per l'Impiego;
- b) Commissione circoscrizionale per l'Impiego;
- c) Commissione Provinciale e comunale per il lavoro a domicilio;
- d) Commissione Provinciale per il lavoro domestico;
- e) Commissione Provinciale e circoscrizionale per la manodopera agricola;
- f) Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio.

2. Le funzioni consultive sono svolte tramite la formulazione di pareri, che sono obbligatori nei casi previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 3 Composizione

1) La Commissione provinciale Tripartita è così composta:

- a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente;
- b) da n. 5 rappresentanti effettivi e n. 5 supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;
- c) da n. 5 rappresentanti effettivi e n. 5 supplenti designati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;
- d) dal Consigliere provinciale di parità o suo supplente, designato ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125.

2) La Commissione per la trattazione dei compiti in materia di diritto al lavoro dei disabili, previsti dalla legge n. 68/99 in tema di diritto al lavoro dei disabili è integrata:

- a) da n. 5 rappresentanti effettivi e n. 5 supplenti designati dalle organizzazioni delle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99 comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;
- b) da n. 1 Ispettore medico del lavoro;

3) i componenti, pubblici dipendenti, designati dalle organizzazioni facenti parte della Commissione stessa, nel caso in cui non rappresentano la pubblica amministrazione di appartenenza, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente di provenienza;

- 4) ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Dirigente del Settore Mercato del Lavoro al fine di garantire il necessario supporto tecnico;
- 5) le funzioni di segreteria sono garantite dal Dirigente tramite i propri uffici;
- 6) la Commissione, con particolare riferimento a compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità, si avvale del Comitato Tecnico di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 4 Nomina e durata in carica dei componenti della Commissione

1. I componenti della Commissione sono nominati con delibera di Giunta provinciale, sulla base delle designazioni effettuate dalle parti datoriali, sindacali e dalle categorie dei disabili nel rispetto del criterio della rappresentatività;
2. ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi;
3. si provvede con delibera di Giunta provinciale alla sostituzione dei componenti che, per sopravvenuti impedimenti, dimissioni o decadenza non possano più partecipare ai lavori della Commissione, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni di provenienza.
4. la commissione resta in carica 5 anni e comunque decade con il rinnovo del Consiglio Provinciale, pur restando in carica fino alla nomina della nuova commissione.

Art. 5 Procedura per la determinazione dei rappresentanti delle parti sociali

1. In fase di costituzione della Commissione, la procedura per la nomina dei rappresentanti delle parti sociali prende avvio con la pubblicazione di un apposito avviso presso l'albo pretorio provinciale, pubblicizzato nelle forme ritenute più idonee, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità di cui alla Legge 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni
2. Con l'avviso di cui al precedente comma 1, si invitano le organizzazioni datoriali, sindacali e di tutela degli invalidi, presenti con proprie strutture nel territorio provinciale, a dichiarare al Presidente della Provincia, entro i termini previsti e con le modalità meglio specificate nel suddetto avviso, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto, relativamente alla consistenza associativa a livello provinciale, alla contrattazione integrativa, all'ampiezza ed alla diffusione delle strutture operative secondo i parametri di seguito riportati:
 - a) Organizzazioni datoriali
 - Numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello di pubblicazione dell' avviso;
 - Numero degli occupati (Lavoratori dipendenti) nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello della pubblicazione dell'avviso;
 - Numero di accordi sindacali sottoscritti a livello provinciale e/o subprovinciale;
 - Numero dei contratti integrati aziendali stipulati nel triennio precedente.
 - Numero di sedi territoriali fisse e sportelli di patronato presenti alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
 - b) Organizzazioni sindacali
 - Numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell' anno precedente;
 - Numero dei contratti integrativi provinciali stipulati;

- Numero dei contratti integrativi aziendali stipulati nel triennio precedente;
- Numero di sedi e sportelli di patronati presenti sul territorio provinciale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, riconosciuti a livello ministeriale;
- Numero di deleghe sottoscritte a favore di propri patronati dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell' avviso;
- Numero di propri rappresentanti eletti nelle R.S.U. del territorio provinciale;

c) Organizzazioni di tutela degli invalidi

- Numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- Numero di sedi e sportelli di patronati presenti sul territorio provinciale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.

Due o più organizzazioni possono concorrere all'attribuzione dei componenti della Commissione qualora presentino al Presidente della Provincia, entro il termine previsto, una dichiarazione di apparentamento. Tale dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni interessate, contiene l'impegno a partecipare unitamente al procedimento per la determinazione dei componenti la Commissione.

Art. 6 Sottocomitati

Per compiti permanenti o per l'esame di particolari questioni, la Commissione, con propria determinazione, può istituire al suo interno Sottocomitati, determinandone le modalità di funzionamento. Possono far parte dei Sottocomitati unicamente i componenti della Commissione. I Sottocomitati provvedono ad esaminare e istruire le materie di competenza della Commissione, anche mediante espressione di pareri e proposte da sottoporre alla Commissione stessa per l'approvazione.

Art. 7 Sottocommissioni e Gruppi di Lavoro

1. La Commissione può costituire, al proprio interno, sottocommissioni e gruppi di lavoro.
2. in ogni sottocommissione dovranno essere rappresentate tutte le componenti presenti nella Commissione, ma in caso di diversa determinazione dovrà essere garantita la presenza di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori;
3. per le attività delle sottocommissioni in ordine alla convocazione, validità della seduta ed approvazione degli atti, si applicano le stesse norme che regolamentano la Commissione.
4. la commissione può istituire gruppi di lavoro a cui affidare specifici compiti di studio e di proposta;
5. le sottocommissioni e i gruppi di lavoro, possono avvalersi del comitato tecnico scientifico di cui all' art.6, comma 10, della legge Regionale n. 5 del 19.02.2001;
6. dopo l' approvazione il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;
7. la responsabilità per l' esecuzione degli atti, provvedimenti e delibere adottate dalla Commissione e sottocommissione è demandata al Dirigente del competente Settore Mercato del Lavoro.

Art. 8 Comitato Tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili

1. La Commissione si avvale del Comitato Tecnico, di seguito denominato Comitato, istituito ai sensi dell'art. 6 comma 3 decreto legislativo 23/12/1997 n. 469 come integrato dall'art. 6, comma 2, lettera b) della Legge 12 marzo 1999 n. 68 dal regolamento regionale n. 2 del 5 febbraio 2003 e dal Regolamento regionale n. 3 del 12 marzo 2003, costituito da funzionari ed esperti del settore

sociale, psico - pedagogico e medico - legale e da rappresentanti della Commissione di concertazione provinciale di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 469/97, nonché da esperti designati da ciascuna delle sedi provinciali delle associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili.

2. Il Comitato è composto da:

- a) n. 2 (due) esperti nel campo sociale e psico - pedagogico;
- b) n. 3 (tre) esperti nominati dall'A.S.L. di cui un medico legale, un medico del lavoro e un medico di igiene mentale;
- c) n. 5 (cinque) esperti designati da ciascuna delle sedi provinciali delle Associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili;
- d) il responsabile del collocamento obbligatorio o suo delegato;
- e) un rappresentante della formazione professionale dell'Amministrazione provinciale esperto nella progettazione dei Fondi disponibili, per la formazione dei disabili, al fine dell'inserimento lavorativo degli stessi. L'individuazione delle figure professionali deve essere conforme alle indicazioni previste dall'art. 5, comma 1, della Legge regionale n. 32/2001.

Art. 9 Norme di funzionamento e durata

Per il funzionamento e la durata dei Sottocomitati e del Comitato Tecnico si fa riferimento alle norme previste per la Commissione.

Art. 10 Partecipazione alle sedute

1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento, da comunicare al Presidente. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche;
2. allo scopo di acquisire elementi di conoscenza e valutazione nelle materie di cui trattasi, alle riunioni possono assistere, senza diritto di voto e con funzione consultiva, esperti in rappresentanza di enti, associazioni, od organizzazioni su proposta dei membri della Commissione;
3. alla riunione della commissione partecipano i membri effettivi e possono altresì, partecipare anche i supplenti; questi ultimi senza diritto di voto. Alla seduta possono partecipare dirigenti dei settori competenti, senza diritto di voto, su invito del Presidente il quale può altresì invitare anche soggetti esterni, in qualità di esperti, in relazione alle materie trattate, senza diritto di voto;
4. i membri effettivi che non partecipano a più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo e senza farsi sostituire dal supplente, decadono dall'incarico.

Art. 11 Convocazione delle sedute

1. La Commissione è convocata, oltre che su iniziativa del Presidente, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. La convocazione può essere comunicata anche via fax o e.mail.
L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine di giorno.
2. Le sedute sono convocate almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a 24 ore. La richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno. Le trattazioni urgenti, non differibili, sono discusse nella prima seduta utile; la convocazione è effettuata con le modalità idonee ad assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei componenti della Commissione, anche nella stessa giornata della seduta.

Art. 12 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga questo numero minimo, trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, la Commissione si intende riunita in seconda convocazione, con la presenza di almeno cinque membri di cui obbligatoriamente un numero pari di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali.
2. gli argomenti sottoposti a deliberazione della Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno;
3. in casi eccezionali e urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più membri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta all'unanimità; qualora non sia accolta all'unanimità, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva;
4. il Presidente ed ogni componente della Commissione possono proporre mozioni d'ordine o una diversa priorità nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; le mozioni s'intendono accettate ove nessuno si opponga. In caso diverso, la Commissione decide con votazione per alzata di mano dei presenti;
5. ogni componente della Commissione ha facoltà di presentare emendamenti alle proposte di determinazione. Gli emendamenti sono esaminati e votati al termine della discussione generale delle proposte, prima dell'approvazione definitiva del testo;
6. nelle votazioni la maggioranza è rappresentata dalla metà più uno dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 Apertura delle sedute e quorum

Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente. Il presidente accertata la sussistenza delle presenze per la validità del numero legale, come indicato nell'art. 11, dichiara aperta la seduta. Nel corso della stessa seduta il Presidente, salvo che non vi sia apposta richiesta di un componente della Commissione, non è obbligato a verificare la sussistenza del quorum.

Art. 14 Verbale

1. Il processo verbale delle riunioni della Commissione viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e deve, comunque, contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni, il dispositivo dei procedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli interventi ritengono debbano essere espressamente riportate. Il verbale viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione;
2. il verbale è sottoposto all'approvazione della Commissione, di norma, nella seduta successiva. Se al verbale nessun membro della Commissione muove osservazioni esso si intende approvato; nel caso che venga richiesta ed occorra la votazione, questa sarà effettuata a voto palese. Non è concesso prendere la parola sul verbale se non per proporre rettifiche.
3. Ai membri della Commissione assenti nella riunione cui si riferisce il verbale non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

Art. 15 Gettone di presenza

Ai componenti della Commissione, delle Sottocommissioni e del Comitato Tecnico è riconosciuta, per ogni seduta, rispettivamente, un gettone di presenza pari a €. 51,65 per i componenti della Commissione ed €. 25,82 per i componenti delle Sottocommissioni e Comitato Tecnico oltre alle indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio nella misura e modalità previste per i dipendenti dell'Amministrazione provinciale. Il compenso individuale non può comunque superare la somma complessiva di €. 516,46 mensili, oltre le indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio nella misura e modalità previste per i dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

Art. 16 Norme Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento restano salvi i compiti e le funzioni di cui al D. Lgs, n. 469/97, alla legge n. 68/99, alla L. R. n. 5/2001 e alla L. R. n. 32/2001.